Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Clínica La Luz, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1º luglio 2019 (procedimento R 2239/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Clínica La Luz e la Luz Saúde.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Luz Saúde, SA è condannata alle spese.
- GU C 319 del 23.9.2019.

Ricorso proposto il 4 giugno 2020 — HS / Commissione (Causa T-848/19)

(2020/C 271/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 12 marzo 2019 avente ad oggetto il licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova;
- se del caso, annullare la decisione del 10 ottobre 2019 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente;
- risarcire il danno morale subito dal ricorrente, valutato ex aequo et bono come pari a EUR 15 000;
- condannare la convenuta al totale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla disabilità e dell'obbligo di fornire una soluzione appropriata, sulla violazione dell'articolo 21 della Carta, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dell'articolo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 34 dello Statuto: violazione delle regolari condizioni del periodo di prova, mancanza di istruzioni e mancata definizione e indeterminatezza degli obiettivi, violazione del diritto di essere ascoltati e errori manifesti di valutazione.

3. Quanto alla domanda di risarcimento, il ricorrente espone l'illecito commesso dalla convenuta, il danno subito e il nesso tra l'illecito e il danno.

Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — Sogia Ellas/Commissione

(Causa T-347/20)

(2020/C 271/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Sogia Ellas AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: P. Bernitsas, M. Androulakaki, A. Patsalia e E. Kalogiannis,

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il suo ricorso;
- annullare integralmente la decisione o, in subordine, nella parte che riguarda la ricorrente (¹);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione, nella parte in cui impone il recupero degli importi degli aiuti controversi complessivamente o, in subordine, nella parte che riguarda la ricorrente; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sull'errata interpretazione e sulla carenza di motivazione, da parte della Commissione, riguardo all'esistenza di un aiuto di Stato: non sono soddisfatti i criteri del vantaggio economico, di selettività e della distorsione della concorrenza.
- 2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure controverse costituiscono aiuti compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione, di previa audizione e di motivazione della decisione, nonché sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2) e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 (3), nonché sul fatto che la decisione è stata adottata in violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento.
- 5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità.

Decisione (UE) 2020/394 della Commissione del 7 ottobre 2019 riguardante le misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) attuate dalla Repubblica ellenica sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie in relazione agli incendi del 2007 [notificata con il numero C(2019) 7094] (GU 2020, L 76, pag. 4).
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

 $^(^{2})$

⁽GU 1999, L 83, pag. 1).
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).